



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **32694** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. **73285** reso da **DANTE Margherita**, quale agente interno della riscossione del Comune di Casalserugo (PD), per l'esercizio 2020, depositato in data 30 luglio 2021;

Vista la relazione n. 442/2025 del 25.08.2025 del Magistrato istruttore del conto;

Esaminati gli atti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebrata con l'assistenza del funzionario Roberta Campolonghi e data per letta la relazione – il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, come da separato verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

	1. Con relazione n. 442/2025 del 25.08.2025, il Magistrato istruttore del	
	conto n. 73285 reso da DANTE Margherita, quale agente interno della	
	riscossione del Comune di Casalserugo (PD), per l'esercizio 2020,	
	depositato in data 30 luglio 2021, dopo aver riassunto gli esiti dell'attività	
	istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale	
	quanto segue:	
	a) il conto in esame - avente ad oggetto la riscossione delle entrate COSAP	
	per l'esercizio 2020 - esponeva riscossioni per complessivi euro 1.716,60 e	
	versamenti per l'importo di euro 1.503,80, non risultando riversate le	
	riscossioni dalla ricevuta n. 36 alla n. 44, per un totale di euro 212,80, senza	
	che fossero riportate scritture di quadratura o altre annotazioni per dar conto	
	dell'avvenuto versamento di tale giacenza di cassa (al riguardo, precisava	
	che anche dall'esame del conto reso per l'esercizio precedente – depositato	
	presso la Sezione al n. 68226 – era emerso che le riscossioni dell'ultimo	
	trimestre del 2019, pari ad euro 1.000,64, non erano state oggetto di	
	riversamento entro il termine della gestione);	
	b) la consultazione dei documenti reperibili nel sito istituzionale dell'Ente	
	non aveva consentito di svolgere alcuna ulteriore verifica, atteso che i conti	
	degli agenti contabili interni del Comune non erano stati presi in	
	considerazione né nella relazione sulla gestione allegata al progetto di	
	rendiconto per l'esercizio 2020, approvato con delibera di Giunta n. 37 del	
	14.05.2021, né nel parere dell'organo di revisione sul progetto di rendiconto,	
	allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30.06.2021 (al	
	riguardo, il Magistrato evidenziava che l'Ente, con nota in data 27 maggio	
	2024, in riferimento all'esame condotto su altro conto del medesimo	
	2	

	esercizio, aveva comunicato di essere impossibilitato “a produrre la	
	documentazione richiesta relativa alle ricevute di riscossione, alle quietanze	
	di versamento in Tesoreria comunale, dei verbali di passaggio di consegne	
	tra agente cessante e agente subentrante, dei provvedimenti di approvazione	
	dei conti e delle relazioni dell’Organo di controllo interno ex art. 139/2”,	
	trattandosi di conto risalente ed essendosi succeduti, nel corso del tempo,	
	diversi responsabili del servizio);	
	c) alcun altro elemento in ordine alla regolarità del conto poteva essere tratto	
	<i>aliunde</i> , in assenza della relazione dell’organo di controllo interno, che non	
	risultava depositata.	
	2. Il Magistrato istruttore rimetteva il conto all’esame della Sezione	
	concludendo, allo stato, per una declaratoria di irregolarità senza scarico	
	dell’agente, nonché di condanna del medesimo in caso di mancato	
	raggiungimento, nel corso del giudizio, della prova dell’avvenuto	
	riversamento del riscosso residuo.	
	3. Con memoria depositata in data 10 febbraio 2026, l’agente contabile	
	chiariva che la dicitura “da incassare”, riportata nel conto, significava che le	
	somme riscosse non erano ancora state versate nella tesoreria comunale alla	
	data della redazione del conto e allegava l’atto di liquidazione n. 8 del	
	22.01.2021 e l’ordinativo di incasso n. 107 del 26.01.2021, a dimostrazione	
	dell’avvenuto riversamento dell’importo di euro 212,80.	
	Quanto agli ulteriori profili di irregolarità contenuti nella relazione di	
	deferimento, precisava che gli incassi COSAP si riferivano ad occupazioni	
	temporanee e depositava copia del regolamento di economato (approvato	
	con delibera di G.C. n. 206 del 13.11.1997) e di quello di contabilità	
	3	

	applicabile <i>ratione temporis</i> (approvato con deliberazioni di C.C. n. 50 del	
	24.11.1999 e n. 65 del 28.12.1999).	
	Concludeva, quindi, con la richiesta di discarico, avendo fornito la prova del	
	riversamento del residuo riscosso.	
	4. All’odierna udienza pubblica, presente l’agente contabile, il P.M. ha	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	5. Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149,	
	commi 2 e 3, c.g.c., non ravvisando, alla luce della documentazione prodotta	
	in giudizio dallo stesso (in particolare: elenco bollette entrata incassate per	
	l’anno 2020; provvedimento di autorizzazione a versamento delle somme	
	riscosse a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e correlati	
	ordinativi di incasso; regolamenti di contabilità e di economato applicabili	
	<i>ratione temporis</i>) irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta	
	gestione contabile, fermo restando che, per espressa previsione normativa	
	(art. 140, comma 5 c.g.c.), i documenti giustificativi della gestione devono	
	essere tenuti presso gli Uffici dell’amministrazione a disposizione della	
	competente Sezione giurisdizionale territoriale nei limiti di tempo necessari	
	ai fini dell’estinzione del giudizio.	
	In particolare, il conto, avente ad oggetto la riscossione del canone per le	
	occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi del	
	Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 del	
	27.12.2001, e successive modificazioni, è sostanzialmente regolare sotto il	
	profilo delle riscossioni e dei versamenti a fine gestione. Le somme che	
	risultavano “da incassare” alla data di redazione del conto, per l’importo di	
	4	

euro 212,80 (corrispondenti alle riscossioni di cui alle ricevute da n. 36 a n. 44), infatti, seppure con qualche giorno di ritardo rispetto al termine della gestione (31.12.2020), sono state versate in Tesoreria comunale, come comprovato dall'atto di liquidazione n. 8 del 22.01.2021 e dall'ordinativo di incasso n. 107 del 26.01.2021.

6. Quanto alla relazione dell'organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2, c.g.c., questa non risulta prodotta, ma tale carenza non può essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento. Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, il Collegio fa espresso rinvio all'ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa *“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”*.

7. Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all'agente contabile e risultando lo stesso regolare, il Collegio approva il conto, con discarico dell'agente e con l'accertamento delle rimanenze finali onde averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

[illegible]

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente
pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32694** del registro di Segreteria
approva il conto giudiziale **n. 73285** e per l'effetto, dichiara il discarico
dell'agente contabile **DANTE Margherita**.

Nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Elisa Borelli

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30/03/2026

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Grella Chiara